



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III^a SEZIONE**

RIUNIONE GIOVEDÌ 26 MARZO 2015

- 1. Ricorso A.S.D. CALCIO CHIERI 1955** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per
avverso le sanzioni:
– squalifica per 6 giornate effettive di gara
al sig. Giuseppe Bosticco;
– ammenda di € 200,00 alla società
reclamante,
inflitte seguito gara del Campionato
Nazionale Juniores, Pro Settimo e
Eureka/Calcio Chieri 1955 del 7.3.2015
(Delibera del Giudice Sportivo presso il
Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n.
64 dell'11.3.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l'effetto, riduce la sanzione della squalifica
inflitta al sig. Bosticco Giuseppe a 4 giornate
effettive di gara. Conferma per il resto.
- 2. Ricorso calc. AFONSO DELGADO ROBERTO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3
giornate effettive di gara inflitta al
reclamante seguito gara Selargius
Calcio/Cynthia 1920 S.r.l. dell'8.3.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso il
Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n.
106 dell'11.3.2015)
- 3. Ricorso A.S.D. SELARGIUS CALCIO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3
giornate effettive di gara inflitta al calc. Usai
Antonio seguito gara Selargius
Calcio/Cynthia 1920 dell'8.3.2015 (Delibera
del Giudice Sportivo presso il Dipartimento
Interregionale – Com. Uff. n. 106
dell'11.3.2015)
- 4. Ricorso A.C. LUMEZZANE** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 2
giornate effettive di gara inflitta al calc.
Genevier Gael seguito gara
Lumezzane/Monza Brianza del 21.3.2015
(Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.

- 5. Ricorso A.S.D. LUPA CASTELLI ROMANI** La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento avverso decisioni seguito gara del Campionato Nazionale Juniores, Lupa Castelli Romani/Calcio San Cesareo dell' 11.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015)
- 6. Ricorso calc. LITTERIO PIERGIULIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive di gara, inflitte seguito gara Olympia Agnonese/Jesina del 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Litterio Piergiulio a 2 giornate effettive di gara